



Regione Toscana

Determinazione n.9/SCA/2013 del 5/9/2013

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

**Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per
il Porto di Marina di Carrara
Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS**

Contributo valutativo

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.498/2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.171/2012, nella seduta del 5 settembre 2013 presenti i seguenti componenti:

Presenti: *Elvira Pisani, Tommaso Bigagli, Alessandro Franchi, Paolo Matina*

Assenti: *Rosanna Zavattini*

Visti

il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

la legge regionale 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

il d.lgs 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico";

la nota prot. AOOGR/201313 del 2 agosto 2013 con la quale la Provincia di Massa Carrara ha consultato la regione Toscana in qualità di Soggetto competente in materia ambientale e ha trasmesso il documento preliminare di verifica di assoggettabilità del Piano dei rifiuti ;

l'art.33 comma 2 della LR 10/10 per il quale la Regione, qualora sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi dagli strumenti di

pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente;

la nota prot. AOOGR/206691 del 8 agosto 2013 con la quale il Presidente del NURV ha richiesto ai settori regionali interessati osservazioni ai fini della formulazione del contributo regionale;

le seguenti osservazioni pervenute al NURV :

1. Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti Inquinati – ns. prot. AOOGR/215976 del 26/08/2013

Considerato che

1. Il Piano dei rifiuti è predisposto in attuazione dell'art.5 del D.Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico” e costituisce revisione ed aggiornamento del Piano dei rifiuti approvato con DGRT n.770 del 01/08/2005 e successivamente revisionato nel 2008. I principali contenuti che aggiornano il Piano dei rifiuti vigente riguardano:
 - la realizzazione di un'area di stoccaggio dei rifiuti raccolti alla quale ricorrere prima del conferimento agli impianti di trattamento esterni al fine di ottimizzare la gestione dei flussi di rifiuto. L'area ipotizzata per la realizzazione dello stoccaggio sarà dotata di copertura ed è ubicata nella zona nord-est del Piazzale Città di Massa che è sottoposto a iter di bonifica: il progetto è stato approvato e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza è, secondo quanto indicato dal proponente, in corso di completamento;
 - la realizzazione di un impianto di sterilizzazione in ambito portuale con il quale trattare i rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi, il procedimento comprende anche l'essiccamento;
 - l'introduzione del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare al recupero attraverso il posizionamento di cassonetti dedicati;
 - la realizzazione di punti di raccolta delle acque di sentina per unità di pesca, da diporto e unità addette ai servizi portuali in un serbatoio posizionato in prossimità della zona di attracco delle unità da diporto e da pesca.
2. Le aree che sono interessate dagli interventi di piano sono esclusivamente gli ambiti portuali del porto di Marina di Carrara, e pertanto non si evidenziano possibili interazioni con aree SIC e ZPS. Il documento preliminare riporta il quadro conoscitivo delle componenti ambientali pertinenti per l'attuazione del piano.
3. Il documento preliminare contiene una identificazione dei possibili effetti ambientali sulle seguenti componenti: risorsa acqua, aria, suolo, paesaggio e beni architettonici, clima acustico ed energia. Gli effetti evidenziati sono di segno positivo oppure non rilevanti in relazione alla specifica componente.

Gli effetti sulla componente acqua sono in generale di segno positivo ed attengono all'introduzione della raccolta delle acque di sentina con conseguente riduzione degli scarichi a mare. L'impianto di sterilizzazione sarà realizzato secondo le migliori tecnologie disponibili (BAT) e prevede prelievi di bassa entità per la produzione di vapore, l'aerea di stoccaggio verrà impermeabilizzata e dotata di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, gli interventi di piano non comportano scarichi nei corpi recettori.

Gli effetti sulla risorsa aria vengono valutati di segno positivo e viene fatta una stima delle emissioni risparmiate a seguito della diminuzione e razionalizzazione dei transiti veicolari necessari per il sistema di raccolta e allontanamento dei rifiuti. Viene indicato che le emissioni dell'impianto di sterilizzazioni consistono in vapor acque opportunamente filtrato

ma non vengono date ulteriori specifiche sulla presenza o meno di composti nel flusso emissivo.

Per la risorsa suolo gli effetti vengono valutati sostanzialmente positivi in quanto non si generano ulteriori consumi ma si recuperano volumi esistenti.

Gli impatti sul paesaggio vengono valutati trascurabili seppur sia richiamata la necessità di verificare, nelle successive fasi autorizzative, il corretto inserimento ambientale e paesaggistico della copertura dell'area di stoccaggio. Vengono valutati inoltre non rilevanti gli impatti sul clima acustico.

Per le motivazioni di cui sopra

esprime le seguenti osservazioni

1. Sul Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il Porto di Marina di Carrara (di seguito Piano dei rifiuti) il proponente ha richiesto l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS pur non escludendo la possibilità che alcuni degli interventi previsti debbano essere sottoposti a VIA o a verifica di VIA di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/06. La verifica è stata attivata ai sensi dell'art.5 comma 3 lett.a della LR 10/10 ritenendo l'ambito territoriale di pianificazione del Piano dei rifiuti e relative modifiche/integrazioni, una piccola area a livello locale. Si ritiene che l'intero ambito della circoscrizione portuale per la quale viene redatto anche il Piano Regolatore Portuale, non possa essere considerata una piccola area a livello locale e pertanto, qualora il Piano dei rifiuti sia effettivamente quadro di riferimento per progetti sottoposti a VIA o verifica di VIA di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/06, sia da sottoporre a VAS ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.a della LR 10/10.

Fermo restando il chiarimento, e gli adempimenti formali conseguenti, di cui al punto precedente, in relazione agli aspetti di merito si ritiene comunque che l'attuazione degli interventi di piano non produca impatti negativi significativi e si formulano le seguenti osservazioni

2. Con riferimento al paragrafo 4.10 a pag 68 il documento riporta, in merito al Piano regionale dei rifiuti, quanto segue "In particolare l'art. 13 della L.R. n. 25/1998 stabilisce che le previsioni del Piano Regionale costituiscono contenuto del PIT e quindi che tali previsioni di settore prevalgono su quelle più generali contenute nello stesso PIT e che allo stesso tempo entrano a far parte del quadro conoscitivo del PTC." Si evidenzia che i commi da 1 a 4 dell'articolo 13 richiamato dispongono, in realtà, quanto segue: "1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge. 2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005. 3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005. 4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005". Si ritiene pertanto opportuna una rettifica al fine di chiarire meglio il rapporto tra i piani citati;
3. Il piazzale Città di Massa, area indicata come ubicazione del previsto impianto di stoccaggio, è soggetto a procedura di bonifica in quanto ricompreso all'interno del SIN di Massa Carrara. Si ricorda che per l'area è stato approvato un progetto di bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente e pertanto l'intervento proposto dovrà essere conforme alle previsioni del progetto suddetto;
4. In fase di definizione del Piano dei rifiuti si raccomanda la chiara identificazione dei punti di raccolta con cassonetti e/o campane per il conferimento, anche in maniera differenziata, dei rifiuti prodotti dalle navi. La collocazione dovrà favorire l'accessibilità sia agli utenti che

ai mezzi e dovranno essere individuate le misure atte a scongiurare conferimenti impropri di rifiuti all'interno di tali contenitori; particolare attenzione dovrà essere rivolta ad evitare il conferimento di flussi di rifiuto non prodotti dalle navi ma provenienti dal vicino contesto urbano;

5. In relazione agli effetti ambientali sulla componente aria si evidenzia che sono stati valutati positivamente, anche avvalendosi di stime quantitative, a seguito della diminuzione del traffico veicolare per attuare il sistema di raccolta ed allontanamento. Non vengono tuttavia fornite informazioni precise sulle emissioni dell'impianto di sterilizzazione limitandosi ad affermare che trattasi solo di vapor acqueo. Si ritiene necessario, visto anche l'utilizzo delle BAT per la realizzazione dell'impianto, fornire nel piano maggiori indicazioni sul contenuto di eventuali fattori inquinanti nel flusso emissivo dell'impianto di sterilizzazione ed in conseguenza valutare gli effetti sulla componente aria. Vista inoltre l'ubicazione del futuro impianto in adiacenza al contesto urbano e vista la presenza anche di fasi di trattamento che prevedono essiccamento e sterilizzazione, si ritiene necessario integrare le valutazioni circa eventuali effetti odorigeni;
6. Le caratteristiche tecniche, costruttive e ambientali degli impianti previsti dovranno essere valutate in sede di autorizzazione e dovranno conformarsi alle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla provincia competente. Si ricorda che al punto 7.1.1 del "Piano Regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi " (approvato con del.c.r 385/1999) sono indicati i requisiti minimi per la progettazione d'impianti di stoccaggio di rifiuti speciali.

5/9/2013

Tommaso Bigagli:

Elvira Pisani:

Paola Badini:

Alessandro Franchi:

Paolo Matina: